



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

PRATICA DET - 2616 - 2016

DETERMINAZIONE PERSONALE

N° 2588 del 30-12-2016

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE
DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016 -
COSTITUZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto "Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2016;

PREMESSO che:

- il Comune di Montepulciano promuove il miglioramento della produttività individuale e collettiva dei dipendenti, lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di economie di spesa;
- intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;

ATTESO che:

- questa amministrazione ha attivato nuovi processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in servizio;
- Sono stati individuati i servizi che l'Amministrazione intende accrescere qualitativamente, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire in modo da poter avere un "ritorno" delle risorse investite che si configurerà, a consuntivo, in un innalzamento della qualità e/o quantità dei servizi prestati dal Comune nei confronti dell'utenza interna ed esterna;

RICHIAMATA la determinazione n. 804 del 21.4.2016 con la quale si è proceduto ad approvare la provvisoria costituzione della parte fissa (o stabile) del fondo per le risorse decentrate del personale del Comune di Montepulciano per l'anno 2016;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 161 del 25.5.2016, esecutiva, con cui si è preso atto della costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate, con la disponibilità delle risorse variabili del personale del Comune di Montepulciano per l'anno 2016, tenuto conto dell'accordo approvato e sottoscritto in data 17 maggio 2016 fra la parte pubblica, la RSU dell'ente e le OO.SS. provinciali ivi compresa la determinazione del fondo art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 29.7.2016 si è ritenuto necessario e opportuno procedere ad una verifica puntuale della costituzione dei fondi del personale dipendente del Comune di Montepulciano, in corso di espletamento, alla luce delle recenti fonti normative di finanza pubblica sulla complessiva razionalizzazione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni locali, della prevalente giurisprudenza di "controllo" della Corte dei Conti e delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato oltre che degli ultimi orientamenti dell'ARAN per quanto concerne la costituzione del fondo avvalendosi delle funzioni di supporto e tutoraggio con un esperto di comprovata esperienza per procedere ad una trasparente attività di riscontro e verifica della costituzione del Fondo salario accessorio;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 362 del 23.12.2016, esecutiva, con la quale si è stabilito di approvare, in via definitiva, la costituzione del fondo salario accessorio dell'anno 2016, di dare mandato al Presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto di destinazione del Fondo Salario Accessorio dell'anno 2016 e di rendere disponibile la somma di € 41.538,63 ai sensi dell'art. 15 c.2, 4 del CCNL sulla base delle attestazioni del Revisore dei Conti e del Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza sulla base degli obiettivi di qualità/efficienza e processi di

razionalizzazione stabiliti nel PEG 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016;

DATO ATTO che tale reintegrazione è stata discussa e approvata nel corso della riunione della RSU e OO.SS. nella seduta del 29.11.2016

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono regolate dal CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.1.2004 che, all'art. 31, distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse decentrate stabilite, nelle quali sono comprese tutte le fonti di finanziamento previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità, della continuità nel tempo e risorse decentrate variabili nelle quali sono comprese risorse che hanno il carattere della eventualità e della variabilità;

ATTESO che le suddette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni contenute nei diversi contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo e, precisamente, dal CCNL del 9.5.2006, dal CCNL dell'11.4.2008, dal CCNL del 31.7.2009;

DATO ATTO:

- Che l'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.7.2010 dispone che, a decorrere dall'1.1.2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- Che la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011 ha chiarito che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio debba essere effettuata "sulla base del confronto fra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ogni anno" e stabilendo che "la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

- Che il MEF con nota del 13.7.2011 n. 81510 ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione decentrata integrativa non utilizzate nell'anno precedente non sono assoggettate al limite previsto dal citato art. 9 comma 2 bis, della Legge n. 122/2010 trattandosi di mero trasferimento di somme in precedenza certificate dagli organi di revisione contabile;

- Che l'Aran con parere n. 23668/2012 ha chiarito che solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (parte stabile del fondo) possono essere utilizzate nell'anno successivo e che tali risorse non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9 comma 2 bis della Legge n. 122/2010; che pertanto, tali risorse non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello dell'anno 2010;

- Che anche le seguenti voci di natura variabile, sono escluse dal vincolo del rispetto del citato art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 21/2013 e dalla Corte dei Conti – sezione Toscana con deliberazione n. 519/2011):

- risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1.4.99 relative alla progettazione di opere pubbliche; risorse relative all'avvocatura a seguito di sentenze favorevoli all'amministrazione;

- risorse derivanti dai risparmi del fondo relativo al lavoro straordinario dell'anno precedente;
- quote per la progettazione ex art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006;
- Che le risorse di seguito specificate vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010:
 - risorse derivanti da recupero evasione ICI (art. 15 lett. K CCNL 1.4.1999)
 - risorse destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208 del Cds;

PRESO ATTO E DATO ATTO:

- che ai fini contrattuali le voci di riferimento del Fondo trovano regolare copertura finanziaria a Bilancio, come già accertato in sede di costituzione provvisoria del Fondo con la disponibilità delle somme di cui all'art. 15 comma 2 4 e 5, come segue:
 - Per quanto concerne il fondo di cui al comma 2 e comma 4 dell'art.15 del CCNL 1 aprile 1999 si fa rinvio, ai fini della relativa documentazione, agli obiettivi di efficienza/qualità, trasparenza stabiliti nel PEG 2016 per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
 - Per quanto concerne il fondo di cui al comma 5 dell'art. 15 del CCNL 1 aprile 2009 si fa rinvio ai progetti di produttività approvati nel corso della gestione e depositati agli atti;
- che per i Fondi sopra indicati, comma 2 e 4 e comma 5 sussiste la necessaria copertura finanziaria come certificata dal Responsabile Area Finanziaria e dalla relazione del Revisore in sede di costituzione provvisoria del fondo di cui trattasi;

VISTO il comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt.11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione riunito in data 21 dicembre 2016, come da verbale agli atti, in ordine alla documentazione disponibile;

ATTIVATO il controllo del Revisore dei Conti circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e acquisita la relativa certificazione;

DATO ATTO che in data 30.12.2016 si è proceduto alla sottoscrizione dell'accordo di costituzione definitiva con la delegazione trattante;

VISTA:

- la deliberazione n. 135/2016/SRCPIE/PAR Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo con la quale si sottolinea che l'art. 1 comma 236 della legge di stabilità, statuisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso quello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio appare evidente che la riduzione si applica all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.
- la Delibera n. 112/2016 della sezione Regionale di Controllo per la Puglia che, richiamando la delibera n. 26/2014 Sezione delle Autonomie ha statuito:” Osserva il Collegio, conformemente all'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG depositata in data 6/10/2014, che l'impiego di termini dal valore semantico generale ed onnicomprensivo contenuti nell'espressione “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, ora trasfusa anche nell'art. 1, comma 236, della L. di stabilità 2016, denota una evidente volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante
- Tale orientamento appare univoco come si evince anche dalle delibere n. 123/2016 sezione regionale di controllo per la Lombardia e dalla deliberazione n. 58/2016 della sezione di controllo dell'Abruzzo;

CONSIDERATO quindi che esiste nella recente giurisprudenza delle sezioni regionali, nonché delle circolari del MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 23 dicembre 2015 e n. 12 del 28 marzo 2016, un orientamento univoco che “nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale” per cui il vincolo previsto dall'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 si deve applicare all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e quindi non alle sue singole componenti, tenuto conto che l'unico vincolo previsto dalla legge è dato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

VERIFICATO che il Comune di Montepulciano:

- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno e quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene alla riduzione della spesa del personale e alla percentuale di incidenza della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e che risulta rispettato il principio di riduzione della spesa e della percentuale di incidenza della stessa rispetto alle spese correnti;
- ha rispettato il patto di stabilità dell'ultimo triennio;
- ha mantenuto l'incidenza della spesa di personale inferiore al 50% delle spese correnti come previsto dal comma 7 art. 76 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 113 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 19.10.2015 avente per oggetto: “Servizio Personale – D.L. n. 78/2015 coordinato e convertito con Legge 125/2015 e DPCM 14.9.2015 – inquadramento e immissione in ruolo nel Comune di Montepulciano del personale comandato dipendente dalla Provincia di Siena –

determinazioni” si è proceduto ad immettere nei ruoli del personale dipendente due unità provenienti dall'Amministrazione Provinciale di Siena a seguito di trasferimento della funzione del turismo – ex Legge Del Rio - nei modi previsti dall'art. 2 comma 1) del DPCM - Dipartimento della Funzione Pubblica – e di inquadrare rispettivamente:

- n. 1 unità nella categoria C1 – posizione economica C4 come da provenienza;
- n. 1 unità nella categoria D1 – posizione economica D4 come da provenienza;

ATTESO che l'Amministrazione Provinciale, a seguito del suddetto trasferimento, ha dovuto necessariamente ridurre il proprio fondo per l'importo risultante dalle PEO e altro salario accessorio, dei due dipendenti trasferiti e che, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della stessa Amministrazione, si ritiene che il suddetto importo, sarà integrato nel fondo salario accessorio di questo Ente senza per questo incorrere nel divieto di aumento dell'importo rispetto all'anno precedente;

STABILITO che, ad avvenuta conferma della possibilità di incrementare il fondo per la parte relativa agli incrementi delle posizioni economiche dei due dipendenti immessi in ruolo per trasferimento di funzioni, si registrerà una integrazione del fondo salario accessorio del personale dipendente a partire dell'anno 2016;

- Il CCNL 1998-2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 1.4.1999;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 14.9.1999 cd. Code contrattuali;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data 5.10.2001;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22.1.2004);
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data 9.5.2006;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11.4.2008;
- Il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31.7.2009;

SENTITO Il parere favorevole del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

- di approvare, in via definitiva, la costituzione del fondo salario accessorio dell'anno 2016 così come preventivamente ricostituito e approvato dalla Giunta Comunale n. 362 del 23.12.2016 e sottoscritto dal Presidente della delegazione trattante con le rappresentante della RSU e OO.SS. in data 30.12.2016;

-

Di dare atto che l'importo del fondo salario accessorio dell'anno 2016 ammonta a complessivi € 342.649,66 al quale sono aggiunte le risorse riferite a incentivo ai dipendenti del servizio SPIC per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai comuni con il D.Lgs. 30/2007 (SGATE) come da accordo sottoscritto con le OO.SS. e RSU in data 21.4.2016 e le risorse destinate come da lett.k) CCNL 1.4.1999 per incentivi fondo per la progettazione e l'innovazione, fondo integrativo P.M.;

- Di dare atto che la suddetta costituzione tiene conto, ai fini dei limiti di spesa e in coerenza con i recenti pronunciamenti della giurisprudenza contabile e degli organi dello Stato di cui all'art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016, dell'importo complessivo di tutte le tipologie di salario accessorio;
- di dare atto che il suddetto fondo, sulla base di quanto verrà attestato dall'Amministrazione Provinciale di Siena come sopra specificato, potrà verosimilmente essere integrato per la parte relativa all'incremento delle posizioni economiche e ulteriori istituti di salario accessorio, dei due dipendenti immessi nei ruoli del comune ex Legge 125/2015 e DPCM 14.9.2015 come sopra specificato a decorrere dall'anno 2016;
- di dare atto che la costituzione definitiva del fondo salario accessorio dell'anno 2016 ha avuto le attestazioni del Revisore dei Conti e del Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza sulla base degli obiettivi di qualità/efficienza e processi di razionalizzazione stabiliti nel PEG 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016;
- di inviare il presente atto alla RSU e alle OO.SS. per quanto di competenza.

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

